REGOLAMENTO BONUS INTEGRATIVO ACQUA VITANA SPA

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la concessione del bonus idrico integrativo per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARERA 897/2017/R/IDR.

Il bonus idrico integrativo è riconosciuto con le modalità di seguito disciplinate.

Art. 1-Condizioni per l'ammissione al bonus idrico integrativo

Sono ammessi al bonus idrico integrativo gli utenti diretti (titolari di una utenza ad uso domestico residente) ed indiretti (utilizzatori nell'abitazione di residenza di una fornitura idrica intestata ad un'utenza ad uso condominiale) che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Sinnai;
- ISEE fino a € 9.530,00;
- ISEE tra € 9.530,01 e € 13.000,00;
- ISEE fino a € 20.000,00 con almeno 4 figli a carico.

Il bonus spettante viene poi proporzionato al numero dei componenti del nucleo familiare, in modo da garantire l'applicazione di un'equa ripartizione rispetto al consumo, secondo la seguente tabella:

Fascia ISEE	**IMPORTO MASSIMO EROGABILE AGEVOLAZIONE PER COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE**
€ 0- € 9.530,00	€ 25,00
€ 9.530,01-€ 13.000,00	€ 20,00
Fino a € 20.000,00 (4 figli a carico)	€ 25,00

Il bonus idrico integrativo è erogato agli aventi diritto fino a esaurimento del budget complessivo.

GCSLR - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA - 0 - 1 - 2024-08-02 - 0004918

Per gli utenti diretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che:

- l'indirizzo di residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica coincida con l'indirizzo di fornitura del contratto;
- il nominativo e il codice fiscale dell'intestatario del contratto coincida con un componente del nucleo ISEE.

Per gli utenti indiretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che la residenza anagrafica del richiedente coincida con l'indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo usufruisce.

Art.2-Quantificazione del bonus idrico integrativo

Il bonus idrico integrativo consiste nell'erogazione di un contributo annuale una tantum riconosciuto in bolletta. Nel caso di utenza indiretta il contributo è riconosciuto, a beneficio dell'utenza indiretta medesima, tramite assegno o bonifico bancario.

In caso di morosità pregressa, il contributo del bonus idrico integrativo può essere trattenuto a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto.

I destinatari del beneficio saranno individuati mediante la predisposizione di una graduatoria delle domande pervenute sulla base dei seguenti parametri:

1. fasce di ISEE;
2. numero dei componenti del nucleo familiare;
3. numero di protocollo della domanda.

Il contributo non potrà comunque eccedere il valore della spesa idrica sostenuta dal richiedente nell'anno solare di riferimento, diminuita del Bonus Sociale Idrico Nazionale.

Il nucleo familiare del richiedente è quello di cui all'art.3 del DPCM 159/2013 e s.m.i.; in particolare deve essere costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e deve coincidere con lo stato di famiglia anagrafico del richiedente alla data di presentazione della domanda.

GCSLR - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA - 0 - 1 - 2024-08-02 - 0004918

Art.3-Periodo di validità del bonus idrico integrativo e modalità di erogazione

Il bonus idrico integrativo ha validità annuale e viene erogato nel corso dell'anno entro la bolletta di conguaglio annuale. Il bonus idrico integrativo viene erogato in un'unica soluzione e non potrà eccedere l'importo complessivo delle bollette relative all'anno di riferimento consumi. Il bonus idrico integrativo viene erogato pro quota die ovvero in base ai giorni in cui l'utenza è attiva nell'anno. In caso di cessazione dell'utenza il bonus idrico integrativo verrà erogato in un'unica soluzione nella bolletta di conguaglio di chiusura dell'utenza.

Art.4–Documentazione da presentare

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
2. Copia della certificazione ISEE in corso di validità;
3. Copia dell'ultima bolletta dell'utenza idrica dalla quale si evince il codice dell'utente.

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata utilizzando uno dei seguenti canali:

- pec al seguente indirizzo acquavitanaspa@pec.it;
- La pec accetta anche messaggi di posta non certificata;
- E-mail all'indirizzo info@acquavitana.com;
- Sportello Via Sant'Elena 11;

Art.5–Formazione della graduatoria

La graduatoria verrà formata assegnando priorità al valore ISEE più basso. A parità di ISEE sarà data precedenza ai nuclei familiari con più componenti; in caso di ulteriore parità, si procederà in base al numero di protocollo della domanda.

Art.6 Finanziamento del bonus integrativo

Il bonus idrico integrativo è finanziato con risorse provenienti dalla tariffa del servizio idrico integrato tramite la componente OPsocial, nel periodo regolatorio di competenza.

GCSLR - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA - 0 - 1 - 2024-08-02 - 0004918

Art.7-Rendicontazione all'EGAS e norme per il corretto utilizzo del Fondo Integrativo

Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza, il Gestore trasmette all'EGAS l'elenco dei beneficiari del BONUS Integrativo con i quali certifica l'avvenuta erogazione delle agevolazioni.

Gli elenchi distinti tra utenze dirette e indirette dovranno contenere i dati presenti nel file excel di rendicontazione allegato (all.1) che forma parte integrante del presente regolamento.
L'EGAS nell'acquisire la certificazione di cui ai commi precedenti vigilerà sul corretto utilizzo del Fondo Integrativo in conformità al presente Regolamento.
Qualora l'EGAS riscontrasse modalità di utilizzo del Fondo Integrativo non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, intimerà al gestore di provvedere secondo le disposizioni regolamentari entro 30 giorni; decorso tale termine senza che il gestore si sia adeguato alle indicazioni dell'EGAS, questi provvederà a segnalare quanto riscontrato ad ARERA.
L'EGAS potrà effettuare verifiche e riscontri sui tempi, modalità e importi relativi all'erogazione del BONUS Integrativo. Qualora emergessero divergenze tra i dati certificati e i BONUS effettivamente erogati o la mancanza di erogazione dei BONUS Integrativi dovuti entro i termini previsti, intimerà al gestore di provvedere secondo le disposizioni regolamentari entro 30 giorni; decorso tale termine senza che il gestore si sia adeguato alle indicazioni dell'EGAS, questi provvederà a segnalare quanto riscontrato ad ARERA ed a decurtare la parte non erogata dall'OPsocial nella prima revisione utile. Qualora il termine dei 30 giorni del presente articolo siano valutati non sufficienti per la complessità o l'entità delle attività da compiere, il Gestore potrà richiedere, specificandone le motivazioni, un termine congruo per ottemperare alle richieste dell'EGAS che approverà la richiesta laddove ritenuta fondata.

Art.8-Trattamento dati

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Il trattamento di tali dati avverrà in conformità al Regolamento U.E. 679/2016.

Sinnai 10 Luglio 2024

GCSLR - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA - 0 - 1 - 2024-08-02 - 0004918